



Comune di Pisa



Consiglio Nazionale delle Ricerche

ACCORDO QUADRO

tra

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, nel seguito **CNR**, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

L'**Ente Comune di Pisa**, nel seguito **Comune**, C.F. 00341620508, con sede in Pisa, via degli Uffizi n. 1, rappresentato dal dott. Michele Conti, in qualità di Sindaco e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Comune,

in seguito, anche denominati congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte"

Premesso che:

Il **CNR**, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Università e della Ricerca;

- c) promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
- d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
- e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali e modalità di collaborazione, e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni Operative e/o Contratti.

Il Comune di Pisa ha tra i suoi obiettivi quello di trasformare le città e gli insediamenti umani in centri sicuri, duraturi e sostenibili individuando specifiche priorità quali, a titolo esemplificativo, la mobilità sostenibile, la salvaguardia del patrimonio culturale e naturale, la riduzione dell'impatto negativo ambientale con particolare riguardo alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti.

Il Comune di Pisa ha adottato politiche urbane caratterizzate da approcci innovativi e interdisciplinari sul tema dello sviluppo sostenibile con particolare riferimento ai seguenti ambiti: rifiuti, acqua, aria, suolo, mobilità, parchi, aree verdi e biodiversità, uso di big data, benessere urbano e decisioni partecipate.

Considerato che:

- la sinergia tra il CNR e il Comune può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per la ricerca in ambito epidemiologico e di sostenibilità ambientale ma non esclusivamente;
- il Comune dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
- la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
- il CNR e il Comune possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- il CNR e il Comune manifestano l'interesse a collaborare e promuovere attività di ricerca per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, compresi i cambiamenti climatici e la salute globale e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;
- Il CNR e il Comune manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, utilizzando discipline e tecnologie innovative, anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati e per la divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.

Tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Art. 2 - Oggetto e finalità

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di programmi di ricerca, formazione, sviluppo e trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni nel settore delle tecnologie per l'ambiente e di altri settori di reciproco interesse, con risvolti applicativi o metodologici nel campo della promozione della salute ed il benessere della popolazione. Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni Operative e/o Contratti adottati sulla base dell'art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

Art. 3 - Tipologia delle azioni programmatiche

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative attuate dalle Parti riguarderanno principalmente:

- la formulazione congiunta e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione individuati attraverso un'attenta analisi della domanda espressa dalle PMI, dalle Istituzioni, e dai soggetti operanti nei settori di riferimento anche con valenza interdisciplinare, poiché è nota l'interazione tra diverse componenti dell'ambiente e la salute delle popolazioni;
- l'individuazione delle più opportune tecnologie correlate, metodi e modelli innovativi di utilizzo o dimostrazione;
- la partecipazione congiunta alla formulazione di proposte di ricerca, sviluppo ed innovazione in sede Nazionale, Comunitaria ed Internazionale;
- la definizione di interventi di informazione, alta formazione e sviluppo del capitale umano;
- lo studio e la sperimentazione di servizi innovativi per la valorizzazione dei risultati della ricerca;
- trasferimento tecnologico, finanziamento delle start-up e dello sviluppo delle PMI e delle reti di imprese innovative.

Per la realizzazione delle suddette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e del Comune potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dalle Convenzioni Operative e/o Contratti previsti dall'art. 5.

Art. 4 - Comitato d'Indirizzo

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto

dell'Accordo Quadro.

Il Comitato è composto da sei membri:

- il Presidente CNR o suo delegato
- il Sindaco del Comune o suo delegato
- due componenti nominati dal Sindaco o suo delegato e due dal Presidente del CNR.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti del Comune di Pisa, e consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni Operative e/o Contratti.

Art. 5 - Convenzioni Operative e/o Contratti

Le modalità concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle Convenzioni Operative e/o Contratti bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative e/o Contratti dovranno contenere le descrizioni specifiche di:

- attività da svolgere;
- obiettivi da realizzare;
- termini e condizioni di svolgimento;
- tempi di attuazione;
- risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti;
- definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione;
- regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate;
- i trattamenti di dati personali che dovessero risultare dall'esecuzione del presente Accordo.

Nelle Convenzioni Operative e/o Contratti, le Parti regoleranno – in conformità con ogni norma e disposizione applicabile (in primo luogo, il D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii), e alla luce delle concrete circostanze del caso – eventuali profili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative e/o Contratti avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Alla Convenzione Operativa e/o Contratto possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse

finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

Le Convenzioni Operative e/o Contratti dovranno essere approvati dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni e nel rispetto delle norme in vigore in materia di contratti pubblici, se applicabili.

Art. 6 - Risorse

Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative e/o Contratti di cui all'art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dai Ministeri competenti, dalla Commissione Europea, da Regioni e da altri soggetti interessati.

Art. 7 - Proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs 10.02.2005 n. 30, modificato dalla L. 28.06.2019 n.58) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni Operative e/o Contratti che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

Art. 8 - Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati saranno trattati dalle Parti, che agiscono in qualità di titolari autonomi, per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, sulla base del presupposto normativo definito dall'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento europeo 2016/679 ("RGPD") e con le modalità e garanzie di cui al D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 per adeguamento al RGPD).

Art. 9 - Visibilità dell'Accordo Quadro

Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adequata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione.

Art. 10 – Durata e sottoscrizione

Il presente Accordo Quadro ha la durata di 4 anni a decorrere dall'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le Parti.

Le Parti provvederanno alla sottoscrizione a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990 e del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio.

Art. 11 - Modifiche e Recesso

Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 12 - Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 13 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le Parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari. Fatta salva la possibilità di comunicare diversi indirizzi PEC in un successivo momento, gli indirizzi PEC di riferimento delle Parti sono i seguenti:

- per il CNR: uspsc@pec.cnr.it
- per il Comune: comune.pisa@postacert.toscana.it

Art. 14 - Registrazione

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 15 - Rinvii e Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

Consiglio Nazionale delle Ricerche
La Presidente
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

Comune di Pisa
Il Sindaco
Dott. Michele Conti